

Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. Criteri di biosicurezza.

(Deliberazione di Giunta regionale n. 1248 del 28 luglio 2008)
- Prot. n. (VET/08/181351)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi ed in particolare:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dei controlli ufficiali di conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- il Regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e stabilisce le condizioni particolari applicabili alle aziende di allevamento dei suini e le modalità dei controlli ufficiali;
- il Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

Richiamata altresì la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di sanità animale ed igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche ivi comprese le norme inerenti la protezione degli animali in allevamento e in particolare:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 e succ. mod., che definisce norme sanitarie generali e speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 e in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione delle aziende zootecniche;
- l'Ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della salute recante norme concernenti l'identificazione, le registrazioni delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni;
- il D.Lgs. 4 aprile 2005, n. 191 che recepisce la Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003 e definisce norme sanitarie per il controllo degli agenti zoonosici ivi elencati;
- i D.Lgs. n. 54/2004 e n. 55/2004 e il D.P.R. n. 362/1996 che definiscono misure sanitarie di lotta contro la peste suina africana, la peste suina classica e la malattia vescicolare dei suini;
- i D.Lgs. n. 146/2001 e n. 53/2004 e che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini;

Richiamata infine la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 96/2007 applicativa del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. MiPAAF 7 aprile 2006 per gli aspetti relativi alla l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Considerate le peculiarità della tipologia di allevamento all'aperto del suino i cui requisiti strutturali e gestionali sono oggetto di valutazione di conformità alla normativa vigente, tenuto conto della qualifica sanitaria del territorio e dei criteri di biosicurezza cui ogni allevamento di suini deve attenersi;

Considerata inoltre la continua evoluzione della normativa in materia di sanità animale, igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche e benessere animale nell'ambito della sicurezza degli alimenti e della conseguente necessità di indicazioni e chiarimenti;

Ritenuto dunque di dover provvedere al riguardo fornendo le indicazioni inerenti le modalità di gestione degli allevamenti e l'attuazione dei controlli ufficiali negli allevamenti all'aperto di suini, con particolare riferimento ai criteri di biosicurezza che devono essere:

- coerenti con la specifica realtà produttiva e imperniati su una corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento, la cui applicazione è necessaria per garantire lo stato di salute, il benessere degli animali allevati e la tutela della sicurezza alimentare;
- tali da consentire agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo ufficiale di disporre di indicazioni per la corretta e uniforme applicazione dei principi e degli obiettivi della legislazione comunitaria e nazionale sopra richiamata relativa alla sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria deliberazione n. 450/07, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, Dott. Leonida Grisendi;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, le "Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto - criteri di biosicurezza", allegate, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di prevedere che spetta al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti, della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ed al Servizio Produzioni Animali, della Direzione Generale Agricoltura, d'intesa e, secondo le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per garantire una omogenea e corretta applicazione sul territorio regionale delle sopra-citate Linee Guida;
3. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO SANITARIO DELL' ALLEVAMENTO DI SUINI ALL'APERTO – CRITERI DI BIOSICUREZZA

La tipologia di allevamento del suino all'aperto viene oggi considerata come una attività ambientalmente sostenibile, in grado di valorizzare territori collinosi e montani difficilmente sfruttabili, catalogata tra i "Progetti Innovativi" e in grado di promuovere la conservazione di razze di suini autoctone.

L'allevamento di suini all'aperto ha però peculiarità, che devono essere valutate alla luce della normativa vigente in materia di requisiti strutturali e gestionali, e in funzione della qualifica sanitaria del territorio e dei criteri di biosicurezza che sono richiesti agli allevamenti di suini.

La corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento che garantisca lo stato di salute e il benessere degli animali allevati, sono i presupposti per migliorare la qualità delle produzioni, e tutelare la sicurezza alimentare.

I criteri per il controllo di conformità per la sicurezza alimentare sono validi, per tutte le tipologie di allevamento, compresa quella del suino all'aperto, sulla quale si ritiene necessario trattare aspetti peculiari di applicazione.

Questo documento analizza quindi la tipologia di allevamento del suino all'aperto, in ordine alla idoneità dei requisiti strutturali e gestionali che possano fornire garanzie adeguate per la sicurezza alimentare e la conservazione della qualifica sanitaria.

Rispetto ai riferimenti legislativi e ai controlli, si precisa che l'allevamento di animali all'aperto è regolamentato dalle medesime normative sanitarie che si applicano agli allevamenti stabulati; pertanto si ribadisce che:

1. L'attività di allevamento è considerata un anello della catena alimentare, che porta alla produzione di alimenti per l'uomo.
2. L'allevatore è a tutti gli effetti un OSA: Operatore del Sistema Alimentare
3. Gli strumenti che si utilizzano per garantire la Sicurezza Alimentare sono la Analisi e Gestione del Rischio sanitario e la Rintracciabilità degli animali e dei prodotti.
4. La Rintracciabilità in un allevamento riguarda: gli animali, con corretta identificazione e registrazione delle movimentazioni, gli alimenti utilizzati e gli eventuali trattamenti con medicinali veterinari.

1. ANALISI DEI RISCHI SANITARI.

I regolamenti comunitari relativi alla sicurezza alimentare prevedono che il sistema dei controlli sia basato su una analisi del rischio, che si attua con la individuazione dei pericoli, del rischio ad essi connesso ed i conseguenti sistemi di gestione.

Si riportano le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari che hanno guidato la ricerca sui contenuti del documento.

Pericolo o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute; (art 3.14 Reg 178/2002);

Rischio funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (art 3.9 Reg 178/2002)

Analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio (art 3.10 Reg 178/2002);

Valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio (art 3.11 Reg 178/2002);

Gestione del rischio», processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo (art 3.12 Reg 178/2002);

Comunicazione del rischio», lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio (art 3.13 Reg 178/2002);

Rintracciabilità la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione(art 3.15 Reg 178/2002);

1.1 Analisi dei rischi nell'allevamento all'aperto del suino

Caratteristiche peculiari su cui si basa la analisi dei rischi sanitari sono l'assenza di una struttura fissa di detenzione degli animali, la adozione prevalente di un sistema d'allevamento che espone gli animali allevati agli eventi atmosferici e al contatto diretto con il terreno nonché la maggiore possibilità di contatto con fauna selvatica.

I principali pericoli individuabili sono genericamente ricompresi in tre categorie:

- agenti collegati a malattie del suino o a condizioni di insufficiente benessere
- agenti responsabili di zoonosi
- agenti responsabili di malattie importanti per la commercializzazione dei prodotti

Per la analisi e valutazione dei rischi sanitari sono stati presi in considerazione gli agenti zoonosici elencati nella Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003, recepita con D.Lgs. 4 aprile 2005, n. 191, e gli agenti delle malattie specifiche del suino comprese nella lista OIE come Afta epizootica, Malattia vescicolare suina, Peste suina classica, Peste suina africana, nonché Malattia di Aujeszky, nei cui confronti è in vigore un piano di controllo(D.M. 1 aprile 1997), che prevede vaccinazioni obbligatorie e verifiche sierologiche.

La analisi dei rischi (gravità X probabilità), sono affrontate congiuntamente alla ricerca delle possibili gestioni del rischio nelle peculiarità della tipologia di allevamento all'aperto.

Per la gestione dei rischi, oltre a precisi requisiti strutturali, la gestione dei rischi individuati viene trattata nel paragrafo relativo alle responsabilità/obblighi per i detentori, e su tali aspetti i servizi veterinari sul territorio effettueranno verifiche puntuali.

Parallelamente ai controlli in tali allevamenti, viene anche attuato un costante monitoraggio sullo stato sanitario dei suidi selvatici, attraverso la realizzazione di un piano che il Centro Epidemiologico regionale (CEREV), predispone in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali (caccia e pesca), i Servizi Veterinari delle AUSL e le sedi provinciali degli Istituti Zooprofilattici.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Allevamento suino all'aperto: sistema di allevamento in cui i suini non sono alloggiati prevalentemente all'interno di strutture fisse in muratura, ma allevati a cielo aperto su superfici agrarie e/o forestali delimitate da idonei sistemi di recinzione. Gli animali eliminano direttamente le deiezioni in tutta la superficie di allevamento e sono solitamente assenti sistemi per la raccolta delle deiezioni stesse. E' prevista una rotazione delle superfici di allevamento dei suini.

L'allevamento di suini all'aperto comprende le forme cosiddette "allo stato brado e semibrado" le quali sono condotte su grandi estensioni di terreno che consentono la alimentazione dei suini con l'utilizzo prevalente, nel caso dell'allevamento brado, o parziale, nel caso dell'allevamento semibrado, di fonti alimentari presenti nell'ambiente..

Le presenti linee guida si applicano agli allevamenti suinicoli all'aperto ubicati sul territorio regionale.

Sul territorio della Regione Emilia-Romagna è vietato l'allevamento all'aperto di suini in assenza di recinzione perimetrale adeguata.

3. CAPACITA' DELLA STRUTTURA E DENSITA' DEI CAPI ALLEVATI

La superficie totale disponibile di allevamento condiziona il numero di capi che si possono allevare. Per il dimensionamento dei recinti si fa riferimento alla normativa regionale inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (Delibera Assemblea regionale n. 96/2007 applicativa del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. MiPAAF 7 aprile 2006). Alcune superfici indicative riferite a esperienze pratiche condotte a livello europeo sono state riparametrate in funzione dei coefficienti di densità animale previsti dalla normativa inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (D. Lgs. n. 112/2006, D.M. MiPAAF 7 aprile 2006) e risultano essere le seguenti:

- 500 m²/capo per scrofe allattanti con relativi suinetti;
- 600 m²/capo per verri e scrofe in fecondazione e in gestazione;
- 60 m²/capo per suinetti in svezzamento;
- 250 m²/capo per suini in accrescimento e ingrasso.

Le suddette superfici dovranno essere riparametrate, a cura degli uffici provinciali provinciali competenti, nel caso in cui l'attività di allevamento ricada all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati individuate ai sensi della citata normativa, e valutando anche il periodo di tempo effettivo nel quale i suini occupano l'area in funzione della rotazione dei terreni.

La presenza di cotico erboso o di copertura vegetale, anche per periodi ridotti dell'anno, può essere facilitata da adeguate rotazioni degli animali in diversi recinti e riduce fenomeni di degradazione del suolo. Nella zona limitrofa alle mangiatoie, abbeveratoio e ricoveri è normale non vedere vegetazione, In caso di assenza generalizzata, per tutto il periodo dell'anno, di copertura vegetale nell'area di allevamento sarà cura dell'allevatore dimostrare il rispetto delle prescritte superfici minime per capo ovvero la attuazione di adeguate rotazioni.

La condizione del terreno è importante anche per gli aspetti igienico sanitari correlati alla deposizione diretta delle deiezioni degli animali sul terreno.

Al momento della richiesta di registrazione dell'allevamento, secondo le modalità descritte al paragrafo 6, il titolare dell'azienda dovrà individuare, sul mappale corrispondente, la superficie da destinare ad area di allevamento. Nella relazione tecnica allegata saranno specificate le superfici delle aree destinate alla lettera a) e b) del paragrafo 4: Requisiti dell'allevamento. Tali superfici sono vincolanti per il numero di animali che possono essere ivi allevati (capacità della struttura), e saranno inoltre indicate le eventuali aree destinate al pascolo temporaneo - paragrafo 4 lett. c) - .

La capacità, ai sensi della normativa vigente, sarà riportata nella BDN suina all'atto della registrazione dell'allevamento da parte delle ASL competenti per territorio.

Per allevamenti già registrati, l'adeguamento ai requisiti previsti per le superfici da destinare agli animali - così come stabilite in questo paragrafo "Capacità della struttura e densità degli capi allevati", dovrà avvenire entro 2 anni dall'emanazione delle presenti linee guida.

4. REQUISITI DELL' ALLEVAMENTO

La mancanza di una struttura specifica per la detenzione dei suini non impedisce che la intera superficie di allevamento sia organizzata, prevedendo un management idoneo.

Si possono riconoscere almeno tre tipologie di aree funzionali che possono garantire una gestione che soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa vigente e tuteli il benessere animale:

- a) area di governo;
- b) area destinata alla fase di parto e allattamento sino allo svezzamento;
- c) area destinata al pascolo.

4.1 Funzionalità delle aree di allevamento

a) Area di governo.

Corrisponde all'area di produzione in cui sono detenuti suini nelle fasi di ingrasso e riproduttori in periodo diverso dalla fase di parto e allattamento. L'area di governo deve comprendere i ricoveri (descritti nel capitolo benessere) per gli animali allevati, appropriati abbeveratoi con acqua costantemente a disposizione e gli animali devono essere adeguatamente alimentati. ...

Zona di cattura

L'allevamento deve essere adeguatamente attrezzato per intervenire sui singoli suini per l'esecuzione delle normali operazioni di controllo sanitario, trattamenti farmacologici e vaccinali, selezione animali ed eventuale carico su mezzi di trasporto.

Infermeria

In ogni allevamento deve essere presente una zona infermeria di adeguata capienza, compresa nell'area di governo, per suini feriti o ammalati, fisicamente separata dal resto degli altri animali

Isolamento e quarantena

Devono essere previste aree di isolamento destinate al controllo e all'osservazione dei suini di nuova introduzione prima della loro immissione nei normali reparti di allevamento. Tali aree saranno opportunamente isolate dal resto dell'allevamento sia strutturalmente che funzionalmente; pertanto non possono essere adibite al normale allevamento.

Nel caso in cui il ciclo produttivo preveda un utilizzo dei recinti secondo il sistema “tutto vuoto – tutto pieno”, è possibile derogare dalle specifiche aree di isolamento a condizione che l'introduzione degli animali avvenga in un'unica soluzione o in tempi ravvicinati.

Area di carico-scarico

All'ingresso dell'azienda, in corrispondenza dell'area di governo ma da questa nettamente separata e ubicata all'esterno della recinzione perimetrale principale, deve essere prevista un'area adibita a carico-scarico merci, mangimi, forniture varie, deposito contenitore per carcasse animali morti, parcheggio. Il fondo di quest'area deve essere solido e ben mantenuto, in modo da evitare ristagni d'acqua. Deve anche essere previsto un cancello che chiuda l'accesso all'area di governo e alle restanti parti dell'allevamento.

È vietato l'accesso nell'allevamento a mezzi e persone non autorizzate; nei punti di accesso è obbligatoria l'apposizione di relativa e idonea segnaletica di avvertimento.

L'accesso delle persone e dei mezzi esterni autorizzati deve essere limitato il più possibile.

b) Area destinata alla fase parto e allattamento.

In presenza di riproduttori deve essere prevista una area di superficie idonea, contenente appositi stalli parto, corrispondenti allo stallo parto citato nella normativa vigente in materia di tutela di benessere animale (D.Lgs. 53/2004), adeguatamente recintata per impedire la fuoriuscita dei lattinzoli. All'interno dell'area saranno presenti le capannine od altri ricoveri adeguati, opportunamente riparati dalla insolazione diretta (vegetazione o struttura di copertura del ricovero) ove poter albergare la singola scrofa insieme alla covata, nel periodo da 7 giorni prima del parto sino allo svezzamento.

Devono inoltre essere presenti abbeveratoi idonei per la scrofa ed i suinetti e, ove necessario, una adeguata fonte di calore per i suinetti sottoscrofa. Una recinzione dei singoli stalli può impedire le lotte fra scrofe in questa fase o aggressioni ai lattinzoli.

Questa area di allevamento consente una gestione più attenta del parto, per eventuali cure di supporto ai suinetti, e per tenere sotto controllo le parassitosi intestinali, che sono la più critica delle problematiche sanitarie riportate in letteratura per questa forma di allevamento.

Va salvaguardata la situazione di protezione e tranquillità per la scrofa, che sono fondamentali nei primi giorni dopo il parto e per l'allattamento, e impedito l'attacco alla nidiata da parte di predatori esterni o anche di altri suini (soprattutto il verro).

Al di fuori della fase riproduttiva, in conformità al D.Lgs. 53/04, le scrofe devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione ed una settimana prima della data prevista per il parto.

Recinzioni previste per area allevamento a) e b). Questa area comprende le superfici di governo, parto, allevamento e ingrasso

La tipologia delle recinzioni per quest'area sono:

- Una recinzione perimetrale fissa di rete metallica elettrosaldata o annodata delle tipologie specifiche per allevamento., con maglia quadrata o rettangolare meglio se con maglie degradanti in ampiezza ed a scalare verso il terreno. Le reti devono avere un'altezza non inferiore ai 120 cm.
- Per la zona parto L'OSA deve assicurarsi che non avvenga la possibilità della fuoriuscita dei lattinzoli.

- La continuità di qualsiasi delle tipologie di recinzione di cui sopra deve essere assicurata a monte e a ridosso del terreno da un corso di filo zincato di diametro adeguato e non inferiore ai 2 mm, affrancato adeguatamente alla recinzione.
- Per le zone con presenza di cinghiali può essere richiesto che la rete sia piegata per almeno 20 cm adiacenti al terreno o collegata ad una striscia di rete della larghezza di cm 20 sempre appoggiata al terreno con un angolo di 90° rispetto alla porzione verticale fuori terra ovvero interrata. La rete non deve presentare asperità o punte acuminata tali da ledere l'incolumità dei suini allevati. Questa recinzione ha lo scopo di evitare la fuoriuscita di animali allevati e l'ingresso di selvatici .
- La Rete deve essere protetta all'interno da una linea di **filo zincato elettrificato**, costituita da uno o più fili, il primo collocato a circa 20 cm dal suolo, il secondo ad altezza di circa 50 cm dal suolo, in funzione della mole degli animali da contenere, a una opportuna distanza orizzontale dalla recinzione esterna fissa. Tale recinzione impedisce che gli animali siano a contatto con la recinzione esterna. Si consiglia di installare la linea elettrificata su palificazione indipendente da quella della recinzione perimetrale.

I requisiti indispensabili alla efficacia delle recinzioni a fili elettrificati sono:

1. elevata resistenza meccanica;
2. buona conducibilità lungo tutto il perimetro;
3. voltaggio e intensità elettrica adeguati forniti da batterie o generatore, che saranno adeguatamente controllati.
4. Sistema di verifica della sussistenza dell'alimentazione.

E' necessaria una manutenzione costante per evitare la dispersione di corrente

Tali requisiti possono essere certificati dalle ditte produttrici. Si sconsigliano fili o fettucce di materiale composito plastica-acciaio ma di adottare filo zincato apposito

I fili elettrificati sono fissati a sostegni tramite ganci isolanti che evitano dispersione di corrente.

- Qualora l'allevamento sia collocato in una zona con un'alta presenza di cinghiali indicata nel documento regionale "carta delle vocazioni faunistiche", deve essere prevista una ulteriore elettrificazione esterna a quella perimetrale. I fili elettrici esterni alla recinzione devono essere resi evidenti tramite appositi cartelli, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

In ottemperanza al DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146 che prevede che "Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato, dai predatori", in presenza di tale rischio l'OSA è tenuto ad adottare idonee forme di recinzione.

c) Area destinata al pascolo diurno e relativa recinzione

E' una ulteriore superficie di allevamento che può essere resa accessibile agli animali. Tale superficie è sempre confinante con l'area di allevamento di cui in precedenza.

L'area di solo pascolo diurno può essere vietata in presenza di particolari situazioni di rischio. Per avere accesso ad un ulteriore zona di solo pascolo diurno senza i requisiti delle recinzioni per allevamento, il detentore degli animali dovrà ottenere un nulla osta da parte della autorità competente rilasciato in analogia a quanto previsto all'art. 43 del D.P.R 320/54. Nella richiesta di nulla osta il detentore dovrà

specificare, l'area precisa del territorio ed il titolo di proprietà cui si chiede di avere accesso, il periodo in cui sarà occupato il territorio, nonché la data dei controlli diagnostici e trattamenti immunizzanti effettuati (MVS e Aujeszky).

La recinzione della area di pascolo diurno potrà essere costituita anche solamente da una recinzione elettrificata prevedendo il pascolamento diurno con rientro dei suini nelle ore notturne. Tale recinzione conterà di tre ordini di filo elettrificato di cui quello inferiore posto ad altezza di almeno 20 cm. Si considerano funzionali allo scopo anche recinzioni elettrificate a maglie con almeno tre ordini di maglie. E' obbligatorio il controllo giornaliero del funzionamento efficace delle recinzioni elettrificate, con verifica dei collegamenti elettrici, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra e della potenza elettrica lungo le linee. I fili elettrificati sono fissati a sostegni tramite ganci isolanti che evitino dispersione di corrente e saranno resi evidenti con cartellonistica a norma, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

L'area di pascolo deve sempre essere collegata alla area ove si trovano i ricoveri degli animali, l'acqua di abbeverata e la mangiatoia.

5. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

E' opinione condivisa che l'allevamento all'aperto, da solo, non risolve le problematiche del benessere animale e che la rusticità degli animali non deve far diminuire le attenzioni riguardo l'adeguatezza nella fornitura di acqua e mangimi e ai necessari trattamenti sanitari. Nei punti seguenti si rivolge l'attenzione alla ricerca di soluzioni atte a limitare possibili eventi stressanti.

5.1 Ricoveri e attrezzature

Agli animali allevati all'aperto deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato a proteggerli dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

L'area di governo e quella destinata alla riproduzione saranno dotate di strutture e attrezzature per l'abbeverata e la distribuzione di alimenti adeguati alle esigenze dei suini. Esse devono essere tali da limitare al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. I depositi di mangimi e di materie prime devono essere opportunamente protetti da roditori e insetti.

I materiali utilizzati per la costruzione dei recinti, dei ricoveri e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire in contatto, non devono essere nocivi per gli animali. Le capannine parto e ricoveri saranno chiusi su tre lati, trasferibili, e tali da garantire il comfort degli animali e consentire facile pulizia.

5.2 Spazio nei ricoveri

I ricoveri mobili devono essere dimensionati tenendo conto di superfici minime coperte adeguate alla categoria ed al numero degli animali, fermo restando che negli allevamenti all'aperto le superfici libere a disposizione dei suini (coperte più all'aperto) sono largamente superiori a quelle minime previste dal D.Lgs. 53/2004 sottoriportate.

- scrofa allattante più nidata: 4,5 m²;
- Verro o scrofa: 1,3 m²
- suino in svezzamento fino a 30 kg di peso vivo: 0,20 m²
- magroncello di peso vivo da 30 a 50 kg: 0,3 m² ;
- magrone di peso vivo da 50 a 85 kg: 0,4 m²;
- grasso di peso vivo da 85 a 110 kg: 0,45 m²;
- grasso di peso vivo da 110 a 160 kg: 0,6 m².

Superfici coperte eccessive all'interno dei ricoveri mobili sono sconsigliate in quanto limitano la capacità dei suini di difendersi dalle basse temperature e possono indurli a rilasciare deiezioni internamente il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca e comporta il peggioramento delle loro condizioni d'igiene e di salute.

Il pavimento dei ricoveri mobili sarà mantenuto asciutto anche mediante l'impiego di materiali da lettiera rinnovati regolarmente in quantità adeguate secondo le esigenze di comfort igrotermico dei suini.

Le deiezioni rilasciate internamente ai ricoveri, il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca, devono essere rimosse al più presto.

Nelle capannine parto devono essere previste protezioni per impedire lo schiacciamento dei lattinzoli (per esempio pareti inclinate o barre antischiacciamento). Molto funzionale è la presenza di un parchetto esterno accessibile solo ai suinetti, per consentire il loro trattamento in piena sicurezza per l'allevatore. Una coibentazione adeguata della capannina consente di evitare la dispersione termica nei mesi invernali.

Durante la stagione estiva è obbligatoria la presenza di aree ombreggiate naturalmente o artificialmente, di superficie adeguata al numero di suini presenti. I ricoveri possono essere convenientemente collocati in zona ombreggiata o comunque al riparo dalla insolazione diretta, o dotati di doppio tetto di tipo ventilato. La formazione di condensa e la eccessiva umidità sarà controllata ed evitata consentendo una idonea ventilazione all'interno ricoveri. Se la temperatura esterna supera i 24°C, i suini devono avere libero accesso a pozze d'acqua o a dispositivi che permettano loro di bagnarsi la cute per disperdere il calore in eccesso.

E' ammessa l'applicazione dell'anello al naso dei suini, come previsto dal D.Lgs. 53/2004, allo scopo di limitare l'effetto di distruzione del cotico erboso e di erosione del suolo.

5.3 Abbeveratoi

L'acqua, per gli animali allevati, può essere considerato il principale alimento. La carenza di acqua provoca la riduzione della assunzione di tutti gli altri alimenti, rende gli animali nervosi, e la sua sospensione, anche per breve tempo può portare a gravi patologie. Inoltre il D.Lgs. 53/2005 sancisce l'obbligo che a partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente e di qualità adeguata. I punti di abbeverata devono tener conto, oltre che del numero degli animali anche della taglia di tutti i suini che ne devono usufruire.

L'abbeveratoio sarà diverso in considerazione delle esigenze differenti delle categorie dei suini nei confronti della assunzione di acqua. Abbeveratoi a vasca devono essere puliti con frequente regolarità e mai devono essere ghiacciati o viceversa al sole diretto.

Le esigenze più particolari si hanno per:

- giovani suini in fase allattamento. Per incentivare la assunzione precoce di acqua l'abbeveratoio deve richiedere una bassa forza di attivazione.
- Scrofe allattanti, che necessitano di grandi quantità di acqua. L'abbeveratoio dovrà avere una grande portata per consentire alla scrofa di assumere una grande quantità di acqua anche in brevi intervalli.

5.4 Mangiatoie

Un idoneo sistema di somministrazione degli alimenti è importante per garantire a tutti i suini allevati l'accesso agli alimenti evitando lotte. Per migliorare le condizioni igieniche, ridurre gli sprechi e mantenere un controllo sulla assunzione di cibo, le mangiatoie devono essere al riparo da precipitazioni atmosferiche.

Se la somministrazione è in gruppo e non "ad libitum", ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo; pertanto i truogoli devono essere dimensionati per garantire un sufficiente fronte truogolo. Un sistema di tramogge collegate a serbatoi può garantire il rifornimento di mangime con una certa autonomia. In tal caso deve essere effettuato un controllo quotidiano per evitare interruzioni nel sistema, infatti non infrequenti sono gli intoppi dovuti a compattamento del mangime per eccessiva umidità.

6. REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE

L'allevamento o detenzione di suini all'aperto è da considerarsi azienda ai sensi dell'art. 1, comma 5 lettera b) del D.P.R. 317/1996: "*azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati*" e dell'art. 1, comma 3, lett. a del D.Lgs 158/2006: "*azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente*".

I medesimi decreti, rispettivamente all'art. 2 comma 2 e all'art. 14 comma 1, prevedono l'obbligo da parte del responsabile o titolare di richiedere l'attribuzione del codice aziendale e di registrazione dell'azienda presso il Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente.

Inoltre il Reg 852/2004 identifica gli allevamenti di animali come Operatori del Settore Alimentare in quanto produttori primari e gli allevatori devono registrarsi secondo le procedure Regionali emanate in applicazione al Reg. n 852/2004.

In **allegato 1** sono raccolte le informazioni necessarie per la registrazione ed il rilascio del codice aziendale per i nuovi allevamenti, cui sarà allegata planimetria dell'area di allevamento e la descrizione dell'eventuale utilizzo di pascolo.

La documentazione dovrà pervenire agli uffici provinciali per il controllo su territorio ed ambiente, al Sindaco ed al Servizio Veterinario competente per territorio seguendo le procedure Regionali

Il Servizio Veterinario che riceve per competenza la documentazione provvederà, per i nuovi allevamenti, a rilasciare il codice aziendale ed inviarlo all'interessato.

Gli animali potranno essere introdotti solamente ad avvenuta registrazione della azienda.

Entro 2 mesi dalla registrazione della azienda, il Servizio Veterinario della ASL effettuerà un sopralluogo, per verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali descritti nel presente documento.

Per gli allevamenti già in possesso di codice aziendale, il Servizio veterinario provvederà ad inviare i dati in proprio possesso agli uffici provinciali per il controllo su territorio ed ambiente ed al Sindaco.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente documento, i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. effettueranno ispezioni presso tutte le aziende già dotate di codice aziendale e registrate, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti delle strutture e dei sistemi gestionali descritti nel presente documento. Il riscontro di non conformità esiterà in prescrizioni, da formalizzare con specifica ordinanza sindacale, contenenti termini di adeguamento fino a mesi 12.

7. OBBLIGHI DEL DETENTORE

Come già richiamato l'allevatore di suini all'aperto ha i medesimi obblighi rispetto agli allevatori di suini con i tradizionali sistemi di stabulazione. La corretta gestione di un allevamento è considerato prioritario ai fini della Sicurezza Alimentare e della Salute e benessere degli animali allevati. Vengono di seguito riportati solamente alcuni aspetti peculiari del sistema di allevamento all'aperto utili a gestire le criticità.

7.1 Controllo degli animali

Tutti gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno da parte di personale formato, con particolare attenzione per le scrofe partorienti, lattanti ed i giovani suinetti; è necessaria la dotazione di un impianto di illuminazione fisso o mobile affinché sia agevole l'ispezione, in caso di necessità, in qualsiasi ora della giornata.

In accordo all'art. 264 del T.U.LL.SS. i possessori e detentori di animali devono comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi malattia infettiva degli animali identificata o sospetta.

7.2 Controllo della recinzione

La funzionalità della recinzione perimetrale è condizione necessaria per ridurre i rischi derivanti dai possibili contatti con suini selvatici. I proprietari e/o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni e procedere agli interventi di manutenzione. Le recinzioni elettrificate devono essere sottoposte a controllo quotidiano, anche mediante idonea strumentazione (tester) della funzionalità del apparecchio elettrificatore, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra (resistenza di terra) e dell'assenza di dispersioni accidentali di corrente elettrica lungo le linee.

7.3 Identificazione dei capi

Il DPR 317/96 prevede che i capi della specie suina siano identificati tramite tatuaggio sull'orecchio sinistro di 10 caratteri di altezza minima di 5 mm riportanti la sigla IT ed il codice aziendale della azienda ove sono nati i suini. Gli animali delle specie suina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore entro il 70° giorno di età e comunque prima di ogni movimentazione. Gli animali presenti devono essere correttamente identificati ed i tatuaggi leggibili.

Apposizione del marchio di identificazione: il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile. Il detentore dovrà comunque verificare che il tatuaggio sia leggibile e che il tipo di inchiostro sia efficace.

Per garantire la tracciabilità ai fini sanitari, oltre al tatuaggio previsto dalla normativa per la specie suina, per le razze con padiglione auricolare pigmentato, il detentore, potrà apporre un marchio auricolare in plastica o altro materiale idoneo. Tale marchio può corrispondere agli identificativi previsti dai capitolati LLGG o registro ibridi, e per i suini non appartenenti a questi, dovrà avere le stesse caratteristiche dei marchi auricolari previsti per la specie ovina e riporterà il codice aziendale dell'allevamento. Tali marchi sono apposti sul padiglione auricolare destro, in aggiunta al tatuaggio sul padiglione sinistro.

7.4 Registri e registrazioni

Il titolare della azienda è responsabile della corretta tenuta di:

- Registro aziendale o di carico e scarico degli animali previsto all' art.3 del DPR 317/96, che prevede la registrazione dell' ingresso ed uscita di animali dalla azienda, nonché la nascita ed il decesso
- Registro dei trattamenti veterinari ai sensi del D.L.gs. 158/06 su cui saranno registrati i trattamenti effettuati su animali della azienda.
- Dichiarazione di provenienza degli animali allevati: mod. 4 qualora siano introdotti suini provenienti da altro allevamento. I mod. 4 devono essere conservati presso l'azienda a cura del detentore per un periodo non inferiore a 5 anni.
- Il detentore ha l'obbligo di comunicare all'anagrafe suina nazionale (BDN) direttamente o tramite delegato, tutte le movimentazioni da e verso la propria azienda. Copia del documento di accompagnamento degli animali introdotti o spediti deve essere trasmesso dal detentore entro 7 giorni all'azienda USL competente per territorio.

7.5 Divieto di utilizzo di rifiuti di mensa per l'alimentazione.

Secondo quanto previsto al art 2 dell' OM 10 maggio 1973 e sue .modifiche e .integrazioni, "è vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mense, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffuse degli animali".
Nessuna deroga è possibile per la tipologia di allevamento all'aperto del suino.

7.6 Igiene della macellazione

I suini, salvo le deroghe previste dalla normativa, sono macellati solamente in impianto idoneo, riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004.

7.7 Gestione degli animali morti

Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, vanno segnalati al Servizio Veterinario competente tutti i casi di mortalità anomala.

E' necessario effettuare visite giornaliere nei recinti per verificare la presenza di eventuali carcasse di animali morti che dovranno essere prontamente rimosse, onde evitare il contatto con grandi uccelli carnivori e/o fenomeni di cannibalismo. Le carcasse saranno rimosse e depositate in contenitore a tenuta collocato lontano il più possibile dai recinti e dalle strutture di allevamento e comunque in luogo atto ad evitare l'ingresso in azienda degli automezzi per il ritiro.

Qualora non sia possibile la conservazione tramite il freddo, è obbligatorio prevedere lo smaltimento entro le 24 ore dal decesso delle spoglie di animali morti secondo le modalità previste dal Reg. 1774/2002.

8. CRITERI PER IL CONTROLLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI ALL'APERTO.

Il controllo sanitario degli allevamenti di suini allevati all'aperto viene attuato dai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio, con i medesimi riferimenti normativi che si attuano per i suini allevati con sistemi di stabulazione.

8.1 Verifiche da effettuare secondo i piani di controllo sul territorio regionale.

Negli allevamenti di suini all'aperto è obbligatoria l'attuazione dei seguenti piani sanitari:

- Peste Suina Classica: esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi sui riproduttori presenti, con le modalità previste dal piano nazionale di sorveglianza (OM 26/07/2001). La frequenza dei controlli periodici sarà corrispondente a quella delle aziende suine a ciclo aperto (ogni sei mesi);
- Malattia Vescicolare del suino: esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi sui riproduttori presenti, con le modalità previste dal piano nazionale di sorveglianza (OM 26/07/2001). La frequenza dei controlli periodici sarà corrispondente a quella delle aziende suine a ciclo aperto (ogni sei mesi). Le aziende di suini all'aperto devono essere accreditate per Malattia Vescicolare del suino;
- Malattia di Aujeszky: adozione del piano vaccinale obbligatorio definito nel piano nazionale, esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi su tutte le categorie di animali presenti (primipare, pluripare, magroni e grassi) con le modalità previste dal piano nazionale (D.M. 1/04/97). Le aziende di suini all'aperto possono accreditarsi per Malattia di Aujeszky;

- Trichinella: tutti i suini macellati devono essere sottoposti obbligatoriamente ad esame trichinoscopico, eseguito secondo una delle metodiche riportate nell'Allegato I, capitoli I e II, del Reg.CE 2075/2005. Le aziende di suini all'aperto non possono essere riconosciute esenti da trichinella.

La sorveglianza nelle aziende suine all'aperto potrà essere effettuata attraverso piani di controllo sierologico specifici per azienda che potranno essere concordati tra il Servizio Veterinario della A.USL competente ed il CEREV.

Tali piani potranno prevedere la sostituzione dei controlli sierologici sui riproduttori in azienda con:

- Controlli al macello, esaminando sierologicamente tutti i riproduttori e i soggetti da ingrasso che abbiano vissuto a contatto con i riproduttori; oppure
- Controlli in allevamento su suinetti di età inferiore a 60 giorni, in quanto a tale età riflettono lo stato immunitario della madre;
- il controllo sierologico per MVS potrà inoltre essere integrato dal prelievo di un pool di feci per recinto con cadenza semestrale per l'esame virologico.

Fac simile di Modulo di registrazione aziendale per azienda suinicola all'aperto

All'Azienda Unità Sanitaria Locale di – Servizio Veterinario

Il sottoscritto responsabile / legale rappresentante (art. 2, paragrafo 1, lettera e) del d.P.R. 317/96)

Cognome Nome

nato a il

residente in / sede legale Via n

Codice Fiscale

CHIEDE

che l'Azienda denominata

sita in Via n

Telefono Fax e_mail.....

sede legale Via n Prov

Codice Fiscale.....Partita I.V.A

dati catastali: foglio.....mappale.....sub.....

con le seguenti caratteristiche:azienda: all'aperto specie: suini cinghiali

animali detenuti: scrofe verri lattonzoli magroncelli magroni grassi

iscrizione animali: controlli funzionali **si** **no** libri genealogici **si** **no**

consorzio tutela prosciutto: **si** **no**

SCHEDA DI ALLEVAMENTO

tipologia della struttura che può essere di due tipi: (barrare ciò che interessa)

allevamento	<input type="checkbox"/> riproduzione	<input type="checkbox"/> a ciclo aperto	vendita riproduttori
		<ul style="list-style-type: none"> • si • no 	
	<input type="checkbox"/> da autoconsumo	<input type="checkbox"/> a ciclo chiuso	
		<input type="checkbox"/> da ingrasso	<input type="checkbox"/> svezzamento
		<input type="checkbox"/> magronaggio	
		<input type="checkbox"/> finissaggio	
centro genetico	produzione di materiale seminale		

modalita' di allevamento: all'aperto brado semibrado

potenzialita' massima dell'allevamento (n. massimo di animali secondo quanto previsto dal paragrafo "capacita' della struttura e densità dei capi allevati" delle linee guida	
---	--

animali presenti al momento della comunicazione suddivisi in categorie zootecniche:

Lattonzoli (dalla nascita allo svezz.)	
magroncelli (dallo svezz. sino a 10 sett)	
magroni (da 11 sett. a 24 sett.)	
grassi (da 25 sett. alla macellaz.)	
scrofette	
scrofe	
verri	
Cinghiali	
totale	

**VENGA REGISTRATA E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZIENDALE
CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Dichiara che il proprietario degli animali è:

Nome, Cognome o Ragione Sociale.....

Legale rappresentante.....

Codice Fiscale del legale rappresentante.....

Domicilio/sede in Vian.....

Codice Fiscale del proprietario degli animali.....

Partita I.V.A del proprietario degli animali

Dichiara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, paragrafo 5, lettera c del DPR 317/96) è:

Nome, Cognome o Ragione Sociale.....

Legale rappresentante.....

Codice Fiscale del legale rappresentante.....

Domicilio/sede in Vian.....

Codice Fiscale del detentore degli animali.....

Partita I.V.A del detentore degli animali

Il detentore si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine previsto dal D.P.R. 317/96 (sette giorni)

**La presente è dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D. L.vo 445/2000) –
allegare copia di documento di identità in corso di validità**

Si allega la seguente documentazione:

Copia DIA, se obbligatoria ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di competenza;

planimetria dell'insediamento, in scala non superiore a 1:200, redatta da un tecnico abilitato, riportante anche le aree funzionali dell'allevamento;

relazione tecnica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi del D.L.vo 445/2000, che descriva la struttura dell'azienda, le attrezzature disponibili, le recinzioni, il ciclo produttivo, la destinazione dei prodotti;

in caso di richiesta di autorizzazione all'utilizzo di pascolo, indicazione delle particelle catastali (foglio, mappale, sub) relative alle aree da adibire a pascolo;

comunicazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia di banca dati nazionale dell'anagrafe suina (conferimento delega o autonomia operativa in ordine alle registrazioni sul sito della banca dati nazionale dell'anagrafe suina), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi del D.L.vo 445/2000

Data

Firma del detentore

Firma del proprietario

.....

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE

Numero di codice attribuito

IT

ultime 3 cifre codice istat del
comune ove ha sede l'azienda

sigla provincia ove
ha sede l'azienda

numero assegnato
all'azienda

.....hì

IL VETERINARIO UFFICIALE

ALL'ADSPV DELL' AUSL..... – DI _____

OGGETTO: ANAGRAFE SUINA - IMPEGNATIVA DI COMUNICAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

In qualità di proprietario/detentore dell'azienda _____

codice aziendale _____

PROPRIETA' DEGLI ANIMALI

Nome e cognome o Ragione sociale _____

Rappresentante legale _____

Codice Fiscale personale del legale rappresentante _____

via _____ n. _____ comune _____

localita' _____ cap _____

tel _____ / _____ fax _____ / _____ e-mail _____

Codice fiscale della proprietà degli animali _____

DETENTORE

Nome e Cognome o Ragione sociale* _____

legale rappresentante _____

Codice Fiscale personale del legale rappresentante _____

via _____ n. _____ comune _____

localita' _____ cap _____

tel _____ / _____ fax _____ / _____ e-mail _____

Codice fiscale del detentore degli animali _____

DICHIARA

di avvalersi della possibilità di registrare le comunicazioni anagrafiche obbligatorie in banca dati dell'anagrafe suina nazionale per l'allevamento sopra indicato direttamente

di avvalersi della possibilità di registrare le comunicazioni anagrafiche obbligatorie in banca dati dell'anagrafe suina nazionale per l'allevamento sopra indicato tramite

di avvalersi della possibilità di registrare le comunicazioni anagrafiche obbligatorie in banca dati dell'anagrafe suina nazionale per l'allevamento sopra indicato tramite questa Azienda USL e di aver preso visione delle seguenti tariffe applicate relative alle transazioni sulla banca dati nazionale suini effettuate per conto dei detentori:

a transazione, per partita, €;

registrazione censimento effettuato nel mese di marzo di ogni anno: €.....;

Pertanto si impegna a comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio:

- tutte le informazioni anagrafiche necessarie per l'aggiornamento della banca dati nazionale suina, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- eventuale revoca di tale impegno, nel caso di diversa modalità di alimentazione dati.

La presente è dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (d. l.vo 445/2000) – allego copia di documento di identità in corso di validità

DATA _____

Firma: